



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

ORDINANZA DIRIGENZIALE
Polizia Locale, Sicurezza e Mobilità Urbana
Ordinanza N.
Data

502
23/11/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE PERMANENTE IN VIA RODUNTO VIA SINAGOGA VIA LEOPARDI VIA SAN MARTINO VIA LA GIUDEA

PREMESSO che:

- L'Art. 3, comma 1, (punto 2) del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), definisce Area Pedonale “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli a servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposite segnalazioni, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.”
- L'Art. 3, comma 1, (punto n.54) del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), definisce la Zona a Traffico Limitato un’“area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;
- L'Art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), prevede che “i comuni, con Deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le Aree Pedonali e le Zone a Traffico Limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”;
- Nelle Z.T.L. le limitazioni impunibili possono essere riferite a ore e giorni prestabiliti, nonché a particolari categorie di utenti e/o veicoli;

CONSIDERATO che:

- La Giunta Comunale, nei pregressi anni, con propri atti deliberativi ha inteso pedonalizzare alcune strade del centro storico mentre su altre istituire Zone a Traffico Limitato;
- Nel 2019, in particolare, è stata Istituita la Zona a Traffico Limitato di via Mario Pagano – piazza Libertà con modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 104 del 5 giugno 2018.
- Nel 2016 sono state istituite Zone a Traffico Limitato in area portuale e strade a corona con controllo elettronico degli accessi;
- Già nel 2010 con atto di indirizzo n.108 del 30 luglio 2010, la Giunta Comunale aveva deliberato l’istituzione della Zona a Traffico Limitato in Via Mario Pagano nel tratto compreso tra Via Annunziata e Piazza Libertà e Via Baldassarre nel tratto compreso tra Via Giovanni Bovio e Via Mario Pagano;
- Con Ordinanza della Polizia Locale n°133/2018/P-L- è stato istituito il divieto di transito in via Nigrò – tratto compreso tra via Giovanni Bovio e via Pedaggio S. Chiara - e via Madonna delle Grazie;

- Nel 2022 è stata istituita l'area pedonale di Via Nigrò nel tratto compreso tra Via Pedaggio s. Chiara e Piazza Mazzini Marconi in prosecuzione della pedonalizzazione già in essere del tratto compreso tra via Giovanni Bovio e via pedaggio S. Chiara, situato nel centro storico della città, privo di marciapiede e con basolato e carreggiata ridotta.
- Nel 2022 è stata istituita l'area pedonale di via San Giorgio h24, con possibilità di carico e scarico dalle ore 9,00 alle ore 10,00 di ogni giorno per i residenti e per i titolari di attività commerciale, con installazione di varchi elettronici.

DATO ATTO che:

- In occasione della riunione del Comitato Provinciale per l'ordine pubblico, tenutasi in data 9.10.2023 presso la Prefettura di Barletta, indetta in seguito agli attacchi terroristici in Israele, sono state previste "Misure di vigilanza e controllo a tutela degli obiettivi legati allo Stato di Israele ed al culto della religione ebraica" presenti sul territorio in ottemperanza alla circolare diramata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.
- La città di Trani ospita la seconda comunità ebraica più numerosa del Sud Italia dopo quella di Napoli ed è sede, nel quartiere ebraico ubicato nel centro storico della città, della Sinagoga Scola Nova, edificata nel XIII secolo, e della Sinagoga Grande o Museo di Sant'Anna, costruita nel 1247 e diventata chiesa cattolica sotto gli *Angioni* verso la fine dello stesso secolo.

DATO ATTO che:

E' obiettivo strategico dell'intera amministrazione, alzare ulteriormente la qualità del centro storico e rafforzare sempre di più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di riferimento culturale e territoriale oltre che luogo di aggregazione sociale e di passeggio, valorizzando così il patrimonio storico - culturale ivi presente preservando i luoghi della memoria, come il quartiere ebraico, in questo momento storico costituente "luogo sensibile attenzionato con misure di vigilanza e controllo";

RITENUTO INDISPENSABILE

Al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, interdire il predetto quartiere al transito veicolare, istituendo l'Area Pedonale nelle zone in parola.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 22.06.1999 n. 250;
- la Delibera di Giunta n. 115 del 10.11.2023;
- il Decreto Sindacale 92_2023;

ORDINA

di considerare, le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo ed istituire **area pedonale permanente**, con possibilità di carico e scarico dalle ore 9,00 alle ore 10,00 di ogni giorno per i soli residenti, in **Via Rodunto, via Sinagoga, via Leopardi, via San Martino, Via/Vico La Giudea e per effetto della pedonalizzazione delle vie Rodunto e via Sinagoga, si rende AREA PEDONALE altresì in via Sclanova.**

AUTORIZZA

Il transito ai soli mezzi di emergenza e soccorso, velocipedi, ai titolari di idonei passi carrabili, veicoli di servizio AMET ed AMIU, per esigenze esclusivamente legate alle attività espletate sul territorio cittadino ed ai veicoli degli invalidi possessori di regolare contrassegno (di cui all'art. 188 del C.d.S. ed art. 381 Reg. di attuazione), con obbligo di comunicazione entro le 24 ore successive i dati del veicolo al Comando di Polizia

Locale, tramite posta elettronica al seguente indirizzo accessiztl@comune.trani.bt.it allegando fotocopia del contrassegno o sistema di messaggistica tramite applicazione di telefonia mobile "Whatsapp" al numero 3397574394.

Ulteriori deroghe di carattere temporaneo (traslochi, manifestazione, lavori stradali o edili), saranno valutate caso per caso previo richiesta al Comando di Polizia Locale, che rilascerà eventuali autorizzazioni al transito e/o sosta.

DISPONE

L'apposizione della prescritta segnaletica stradale prevista dal D.P.R. 495/1992 e D.P.R. n. 295/1999.

In caso di violazione del divieto indicato nella presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Che le forze di Polizia Stradale, ai sensi dell' art. 12 del D. Lgs. 285/1992, sono incaricate alla esecuzione e rispetto della presente ordinanza.

Di revocare ogni atto con contenuto uguale o contrario a quanto disciplinato dal presente provvedimento.

Che la presente Ordinanza venga pubblicata per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio on line del Comune di Trani in quanto di interesse generale.

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR PUGLIA di Bari e/o al Presidente della Repubblica entro rispettivamente 60 e 120 giorni.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Vice Comm. dott. Mario PARADISO

Il Dirigente

Leonardo Cuocci Martorano / INFOCERT SPA